



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA MANIAGO**

**Via Maniago, 30 – 20134 Milano**

**C.F. 97154750158 - cod. mecc. MIIC8D4005**

Tel. 02.88440293 - Fax: 02.88440294

e-mail: [miic8d4005@istruzione.it](mailto:miic8d4005@istruzione.it) Posta Cert. [miic8d4005@pec.istruzione.it](mailto:miic8d4005@pec.istruzione.it)

**Scuola Primaria "E. FERMI"** Via Carnia, 32 - 20132 Milano - tel. 02.88444882 fax 02 88444885

**Scuola Primaria "B. MUNARI"** Via Feltre, 68/1 - 20134 Milano - tel. 02 88440193 fax 02.88440197

**Scuola Secondaria 1^ grado "BUZZATI"** - Via Maniago 30 - 20134 Milano - Tel. 02.88440293 - Fax: 02.88440294

**Prot. n. 4270/ C14**

**del 17 / 09 / 2014**

### **CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI RESIDENTI A MILANO- ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CIG Z6610F5B3B**

TRA

l'Istituzione Scolastica I.C. DI VIA MANIAGO – Via MANIAGO ,30 – Codice Fiscale n. 97154750158, rappresentata dal Dirigente Dott.ssa GIORGETTI DANIELA, nato a ASCOLI PICENO (prov. AP) il 04/11/1951, domiciliato per effetto della sua carica in Milano, Via MANIAGO 30, che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse della Istituzione Scolastica in virtù delle funzioni previste dalla l. 59/97 e dal D.Lgs. 161/2001 in materia di gestione delle risorse finanziarie e strumentali

E

PROGETTO A Cooperativa sociale (di seguito denominata Società contraente), con sede legale in VIA ROTONDA DEI MILLE, 1 24122 BERGAMO C.F. 01647320066 e P.I. 01647320066, rappresentata da FERRI CARLO nato a CREMA (CR) il 25/11/1955 in qualità di rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Via Rotonda dei Mille, 1 a Bergamo

#### **PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 285 p.g.280510/2014 il Comune di Milano – Settore Scuole Paritarie e Case Vacanza ha confermato il sistema dell'accreditamento per il servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità frequentanti scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie del Comune di Milano, anno scolastico 2014/2015;
- tra gli Enti accreditati risulta la Società contraente che ha sottoscritto il patto di accreditamento con il Comune di Milano;
- la Società contraente, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell' art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, ha confermato sotto la propria responsabilità il mantenimento di tutti requisiti, nessuno escluso, indicati e sottoscritti nella domanda e allegati presentati per l'iscrizione all'elenco unico soggetti accreditati e previsti dall'Avviso pubblico.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione del servizio di assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità residenti nel Comune di Milano (di seguito chiamato Comune) frequentanti la Scuola Primaria "E. Fermi" e la Scuola Secondaria di 1° grado "Buzzati", secondo i criteri e gli indirizzi previsti dalla vigente normativa ed in particolare dalla Legge 104/92 e dalla L.R. 31/80, e tutte le prestazioni previste dall'avviso pubblico e dal Patto di accreditamento stipulato con il Comune di Milano.

#### **ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è valido per l'anno scolastico 2014/2015 con inizio 12 settembre 2014 e termine 31 dicembre 2014.

#### **ARTICOLO 3- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

*Fanno parte del presente contratto e si intendono parte integrante dello stesso, anche se non materialmente e fisicamente allegati in quanto documenti conosciuti e sottoscritti e depositati presso il Settore Scuole Paritarie e Case Vacanza – Servizio Diritto allo Studio, via Porpora 10 Milano:*

- l'avviso pubblico e i relativi allegati, per il servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità residenti a Milano approvati con determinazione del Direttore del Settore Scuole Paritarie e Case Vacanza citata in premessa;

- il Patto di Accreditamento sottoscritto con il Comune di Milano;

- domanda di ammissione all'elenco degli enti accreditati oppure dichiarazione di mantenimento dei requisiti

#### **ARTICOLO 4 -IMPORTO CONTRATTUALE**

Così come stabilito dall'avviso pubblico, il valore economico per ogni ora di assistenza educativa è di € 18,00= IVA esclusa.

Il corrispettivo economico per le attività "indirette" è pari ad € 12,00= IVA esclusa.

Il valore del presente contratto per l'a.s. 2014/2015 è pari ad € 6.377,28 (€6.132,00 + € 245,28 IVA 4%).

La Società contraente, presta servizio per n. 336 ore dirette e per n. 7 ore indirette totali, suddivise tra i seguenti plessi:

Scuola Primaria "E. FERMI" Via Carnia, 32 – 168 ore dirette e 3 ore indirette

Scuola Primaria "B. MUNARI" Via Feltre, 68/1 – 168 ore dirette e 4 ore indirette

#### **ARTICOLO 5- ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA**

La Società contraente si è già obbligata a rendere le prestazioni oggetto del presente contratto anche nelle more della stipula del presente documento, per non pregiudicare la regolare esecuzione del servizio.

#### **ARTICOLO 6- CORRISPETTIVI E LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI**

Per "ora" di assistenza educativa si intendono 60 minuti non rilevando in alcun modo eventuali altre modularità di ore di lezione inferiore.

Va da sè che i residui di ore non effettuate (in caso di moduli) debbano essere recuperati senza altri oneri a carico della Direzione Scolastica e senza determinare sforamenti del budget.

Per eventuali ore di servizio non erogato o per servizio prestato nei singoli plessi ma non autorizzato dalla Direzione, la Società contraente non potrà richiedere il pagamento.

I pagamenti saranno corrisposti direttamente al soggetto accreditato e scelto dalla scuola entro trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione delle fatture.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di comunicazione/contestazione della Direzione Scolastica.

Saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte.

I pagamenti saranno effettuati direttamente dalla Direzione Scolastica all'ente accreditato entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolari fatture (D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192).

La fattura dovrà essere accompagnata da documenti (fogli presenza) che attestino il numero di ore mensili effettuate dai singoli operatori e il nome degli alunni per i quali l'educatore ha effettuato assistenza.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

- totale ore di assistenza svolte nel mese oggetto della liquidazione da parte degli educatori
- totale ore per attività indirette svolte nel mese oggetto della liquidazione purché esse si intendano autorizzate dal Dirigente Scolastico;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: C.I.G. indicato nel contratto ed estremi del conto corrente dedicato al pagamento della fattura;
- trattenuta 0,5% ai sensi dell'art.4, c.3 del D.P.R.207/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs N.163/2006). Tali trattenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale;
- iva, se prevista, o estremi della normativa in caso di esenzione

In caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (ATI/ RTI/ATS) la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'ATI/ RTI/ATS stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

#### **ARTICOLO 7- SEDE OPERATIVA**

Come previsto dall'avviso pubblico, la Società contraente garantisce una sede operativa nel territorio cittadino, accessibile al pubblico, orientata a svolgere i compiti di informazione e comunicazione.

La sede è sita in via Maniago, 30, 20134 Milano.

#### **ARTICOLO 8- PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO**

La società contraente deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni ad esso inerenti.

L'articolo 9 dell'avviso pubblico definisce nei particolari le figure degli assistenti educatori, la formazione del personale e la sua sostituzione, nonché la sostituzione del personale educatore, art. 16.

## **ARTICOLO 9 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio viene attivato dopo la scelta da parte delle Scuole frequentate degli alunni disabili dell'Ente inserito nell'albo dei soggetti accreditati.

Il servizio dovrà essere svolto da un adeguato numero di operatori rispetto all'utenza che verrà indicata, in piena e totale collaborazione con il personale docente.

Le caratteristiche relative al funzionamento del servizio in parola sono descritte all'articolo 6 del Avviso.

## **ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

La gestione dei servizi in oggetto viene resa con assunzione di rischio di impresa, nel rispetto dell'art. 1655 del Codice Civile.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Direzione Scolastica o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della Società contraente.

La Società contraente è tenuta a dotarsi di apposita polizza assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso i terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio esonerando la Direzione Scolastica da qualsiasi responsabilità.

La Società contraente si obbliga a sollevare la Direzione Scolastica da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese sostenute a tal titolo dalla Direzione Scolastica saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dalle stesse imprese aggiudicatrici.

L'ente accreditato è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'ente accreditato è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'attestazione di regolare esecuzione, ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato alla Direzione Scolastica committente eventuali inadempimenti entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

## **ARTICOLO 11– CAUZIONE DEFINITIVA**

La Società contraente deve versare, prima della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo del contratto, al netto di I.V.A, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, fatte salve le maggiorazioni previste per legge e a garanzia dell'esatto adempimento dell'obblighi derivanti dal presente documento, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle spese che la Direzione Scolastica dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell' ente accreditato. Resta salvo per la Direzione Scolastica l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'ente accreditato è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Direzione Scolastica avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

## **ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO**

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzioni delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione della Direzione Scolastica.

## **ARTICOLO 13 – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO**

E' fatto divieto alla società contraente di subappaltare il servizio o parte di esso.

In ogni caso di infrazione delle norme contrattuali commesse da subappaltatore occulto, unico responsabile verso la Direzione Scolastica e verso terzi si intenderà l'ente accreditato avente contratto in essere con la Direzione Scolastica.

#### **ARTICOLO 14 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

La Società contraente deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dalla Direzione Scolastica.

La Società contraente deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. La Società contraente deve, in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione Scolastica, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. La Società contraente è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. La Società contraente dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

#### **ARTICOLO 15 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CHE COMPORTINO CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON MINORI.**

La Società contraente dovrà presentare, per ogni assunto dal 06 aprile 2014, il certificato del casellario giudiziale che attesti l'insussistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

#### **ARTICOLO 16 – RISPETTO NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI**

La Società contraente è tenuta all'osservanza del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 indicando il responsabile della tutela dei dati personali. In particolare il personale della Società contraente è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Di qualsiasi abuso sarà responsabile la Società contraente.

#### **ARTICOLO 17 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI**

La Società contraente si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge e dagli accordi decentrati, per tutta la durata del contratto.

La Società contraente è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

La Direzione Scolastica può procedere alla risoluzione del contratto ed all'esclusione dall'accreditamento nei confronti della società contraente che non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 21 – Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e decadenza.

#### **ARTICOLO 18– CONTROLLI E VERIFICHE**

Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione è facoltà della Direzione Scolastica effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla società contraente alle prescrizioni contrattuali del presente documento.

#### **ARTICOLO 19 – PENALITÀ**

La Direzione Scolastica, a tutela delle norme contenute nel contratto, si riserva di applicare le seguenti penalità:

- in caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'ente accreditato e da questo non giustificato il servizio non sia espletato, anche per un solo giorno, o non sia conforme da quanto previsto dal presente documento, verrà applicata una penale di € 70,00.= (settanta) per ogni giorno di mancato servizio. L'interruzione non occasionale e non motivata del servizio può comportare la rescissione del contratto e la decadenza dall'elenco degli enti accreditati;
- *inserire altre eventuali penalità a cura della Direzione Scolastica*

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (tramite raccomandata A/R) dell'inadempimento alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di prestare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

Se l'ente accreditato sarà sottoposta al pagamento di n. 3 (tre) penali, si procederà alla rescissione del contratto.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del soggetto accreditato derivanti dal contratto. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà soddisfatto mediante prelievo

dalla cauzione, che dovrà, conseguentemente, essere integrata, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 del C.C., entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione al soggetto accreditato, pena la risoluzione del contratto.

## **ARTICOLO 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E DECADENZA**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale i seguenti casi:

- apertura di una procedura giudiziaria a carico del soggetto accreditato
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del soggetto accreditato
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente documento
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente in mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, mancata denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici
- inosservanza del D.P.R. 313/2002 - art. 25-bis
- interruzione non occasionale e non motivata del servizio
- subappalto totale o parziale del servizio
- violazione ripetuta delle norme sicurezza e prevenzione

Per gli A.T.I., A.T.S. e R.T.S. costituirà, altresì, causa di rescissione del contratto e di decadenza dall'albo degli enti accreditati il mancato rispetto delle percentuali di servizio e di partecipazione al raggruppamento d'impresa dichiarate all'atto della presentazione della domanda.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Direzione Scolastica con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la Direzione Scolastica intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sul soggetto accreditato a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, la Direzione Scolastica potrà procedere alla revoca dell'esecuzione del servizio, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Il presente contratto, inoltre verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transizioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13.8.2010 n° 136.

## **ARTICOLO 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Per gli effetti della Legge 136/2010, ai fini dell'assolvimento agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a questo contratto, la Società contraente dichiara l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi a questo contratto.

## **ARTICOLO 22 – CLAUSOLA AUTORIZZATORIA**

Ogni qualvolta l'erogazione del servizio comporta delle variazioni rispetto a quanto previsto dal presente documento, o comunque prevede delle modifiche di rilievo, è fatto obbligo la Società contraente di informare preventivamente la Direzione Scolastica che valuterà se concedere l'autorizzazione a procedere.

## **ARTICOLO 23 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc) sono a totale carico della Società contraente.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto a IVA (*oppure è soggetto a IVA*); il presente contratto, scritto in carta libera, sarà registrato solo in caso d'uso.

## **ARTICOLO 25 - RICHIAMI NORMATIVI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché ogni norma ed articolo citati nell'avviso pubblico 2014/2015.

## **ARTICOLO 25– FORO COMPETENTE**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice previsto per legge.

Il presente contratto occupa n. 5 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico Daniela Giorgetti

Il Legale Rappresentante del Progetto A Sig. Carlo Ferri